

# Istruzioni al prospetto crediti di UNICO 2016 PF non allineate alle ultime novità

Oltre alle modifiche della legge di stabilità 2014, non recepite nemmeno quelle del decreto internazionalizzazione

/ Luca FORNERO

Con il provvedimento n. [47207](#) del 31 marzo 2016 (correttivo del modello UNICO 2016 PF e delle relative istruzioni), è stata persa una buona occasione per porre rimedio al mancato aggiornamento delle istruzioni alla compilazione dei righe da RS48 a RS53 (**prospetto dei crediti**) del citato modello.

In particolare, non solo si continua a non dare conto delle modifiche apportate dalla L. [147/2013](#) (legge di stabilità 2014), peraltro applicabili già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (si veda "[Istruzioni a UNICO 2015 PF non aggiornate sulle perdite su crediti](#)" del 6 maggio 2015), ma non sono state recepite neppure quelle introdotte dal DLgs. [147/2015](#) (c.d. decreto internazionalizzazione), di regola applicabili dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del medesimo DLgs. (e dunque con impatto per la **prima volta** su UNICO 2016).

Così, non risulta più attuale il passo riportato nelle citate istruzioni, secondo il quale "per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi". Infatti, l'[art. 1](#) comma 160 lett. b) della L. [147/2013](#) ha modificato l'ultimo periodo dell'[art. 101](#) comma 5 del TUIR, al fine di stabilire che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono altresì in caso di **cancellazione** dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (sia interni, sia internazionali).

In precedenza, la deducibilità automatica della perdita conseguente alla cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi (c.d. "derecognition") era consentita soltanto ai soggetti IAS/IFRS compliant: è proprio questa la fattispecie, ormai superata dall'evoluzione legislativa, che le istruzioni seguivano a richiamare.

Inoltre, sono rimaste "nel cassetto" anche le più recenti modifiche del DLgs. [147/2015](#), se è vero che in un altro passo delle istruzioni al suddetto prospetto si legge che "le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'[art. 182-bis](#) del regio decreto n. [267/1942](#)". Tuttavia, dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, sono deducibili *ex lege* anche le perdite su crediti vantati verso un debitore che ha sottoscritto un **piano di risanamento** attestato

da un professionista qualificato ai sensi dell'[art. 67](#) comma 1 lett. d) del RD [267/42](#). In questo caso, la deducibilità può essere fatta valere a partire dalla data di iscrizione del piano nel Registro delle imprese.

Da ultimo, non sono nominate neppure le altre novità del DLgs. [147/2015](#), di seguito sinteticamente riepilogate.

In particolare, in caso di crediti esteri, l'[art. 13](#) comma 1 lett. c) di tale DLgs. (modificando l'[art. 101](#) comma 5 del TUIR) ha reso la perdita deducibile "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure estere **equivalenti** a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

È stata poi resa certa l'individuazione del periodo di competenza per la deducibilità della perdita, con riferimento sia ai crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi, sia ai crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati.

Nello specifico, viene stabilito che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di **imputazione in bilancio**, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in alternativa:

- sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza);
- il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.

Inoltre, al fine di delimitare l'ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Infine, con una disposizione di carattere interpretativo (e, dunque, con effetto retroattivo), l'[art. 13](#) comma 3 del DLgs. [147/2015](#) ha stabilito che le **svalutazioni contabili** dei crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi e dei crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali – interne o estere equivalenti – o assimilate, deducibili a decorrere dall'esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale o a un istituto assimilato (ex [art. 101](#) comma 5 del TUIR) ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.